

**Contributi 2009.** La richiesta del ministero della Salute agli enti di ricerca

# Tracciabilità antimafia per il 5 per mille

**Antonio Cuonzo**  
**Fulvia Montecchiani**

Alcuni enti di ricerca sanitaria, beneficiari del cinque per mille dell'Irpef 2009, hanno ricevuto dal ministero della Salute una comunicazione: perché l'amministrazione possa procedere all'erogazione dei fondi a loro spettanti, gli enti devono rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari introdotti dall'articolo 3 della legge 136/2010 sui finanziamenti pubblici (apertura di conto corrente dedicato, comunicazione dei soggetti autorizzati a operare, uso dei codici Cipe e Cup). Le risorse derivanti dal cinque per mille sa-

rebbero infatti dei veri e propri fondi pubblici devoluti alla ricerca e quindi, trattandosi di interventi di «spesa di sviluppo», rientrerebbero tra i finanziamenti per i quali si applica la disciplina introdotta nel 2010 per contrastare le infiltrazioni mafiose. Questa comunicazione lascia perplessi, non solo perché l'erogazione del cinque per mille sembra poco attinente con gli appalti pubblici e con la nuova normativa antimafia, ma anche per la conducibilità, operata dal Ministero, delle somme erogate a titolo di cinque per mille all'alveo dei fondi devoluti alla ricerca e alle spese di sviluppo. L'articolo 3

della legge 136/2010, infatti, sembrerebbe applicarsi soltanto ad «appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese», nonché ai soggetti «concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubbliche». Il testo letterale della norma sembra collegare gli obblighi di tracciabilità alla realizzazione di «lavori, servizi e forniture pubbliche»: questa disciplina non dovrebbe trovare applicazione, dunque, in tutti quei casi in cui, a fronte dell'erogazione del contributo da parte di un ente pubblico, non corrisponda, a carico del

beneficiario, un obbligo di realizzare un lavoro, un servizio o una fornitura. Anche la determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, connette questi obblighi alla resa di un servizio o di una fornitura pubblica. Ritenere quindi che l'erogazione dei fondi corrisposti dallo Stato a titolo di cinque per mille dell'Irpef possa considerarsi un «finanziamento pubblico» per realizzare un servizio nei confronti del soggetto che «media» l'erogazione, sembra poco plausibile. I fondi del cinque per mille, peraltro, non possono essere considerati contributi o finanziamenti pubblici alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 202/2007. Questa afferma, da un lato, che «la quota del 5 per mille dell'Irpef perde la natura di entrata tributaria erariale ed assume quella di provvista versata obbligatoriamente all'erario per tale finanziamento» e, dall'altro, che «la devoluzione della quota del 5 per mille dell'Irpef ai soggetti beneficiari si realizza in base alla volontà del contribuente, sia pure con la necessaria mediazione dello Stato, il quale non effettua una spesa, ma si limita, in esecuzione del vincolo di destinazione impresso dal medesimo contribuente, a corrispondere l'indicata quota d'imposta ad un soggetto svolgente un'attività considerata dall'ordinamento socialmente o eticamente meritevole».

